

**SUGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE
ALL'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2533 c.c.

KEYWORDS: esclusione del socio.

Alcuni soci di una società cooperativa erano stati esclusi dalla compagine sociale a seguito di una deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c. Avverso la delibera di esclusione, gli stessi soci proponevano opposizione al tribunale ai sensi del terzo comma del citato articolo, ed il giudizio, vertente solamente sulla legittimità della delibera, si concludeva favorevolmente per questi ultimi, con l'annullamento della stessa delibera. Ciò stato chiesto, quindi, quali fossero gli effetti derivanti dalla sentenza di accoglimento dell'opposizione. La decisione favorevole al socio ha valore dichiarativo ed ha effetto retroattivo, comportando quindi il ripristino *ex tunc* della posizione di socio, che sarà reintegrato senza soluzione di continuità e nella pienezza dei suoi diritti, per come vantati prima dell'adozione della delibera opposta (Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6829). Secondo la giurisprudenza, però, è fatta salva, per il socio reintegrato, la possibilità di esperire l'azione per il risarcimento dei danni subiti (Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 2000, n. 16150). Un'ulteriore questione è sorta alla luce dell'obbligo al versamento della quota sociale al fine della procedura di ammissione del socio. In proposito, la giurisprudenza ha altresì affermato che la riammissione nella compagine sociale conseguente a sentenza di accoglimento dell'opposizione promossa *ex art.* 2533 c.c., non potrà essere subordinata al versamento della quota sociale nel mentre restituita al socio a titolo di liquidazione *ex art.* 2535, salvo che diversamente venga disposto dalla sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 9 agosto 1983, p. 5321).

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomotudiodepoli.it